

TITOLO VI

ALTRI USI

Capitolo primo

PRESTAZIONI D'OPERA VARIE E DI SERVIZIO
(nessun uso accertato)

Capitolo secondo

USI MARITTIMI
(nessun uso accertato)

Capitolo terzo

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

TRASPORTI E SPEDIZIONI

Sommario

Forma del contratto	Art.	1
Ordinazione e prenotazione	«	2
Incarico di trasporto	«	3
Operazioni di carico e scarico	«	4
Tolleranze	«	5
Carichi speciali	«	6
Responsabilità del trasportatore	«	7

Trasporto e misura di ghiaia e sabbia

Calo di costipamento	«	8
Misura di ghiaia e sabbia	«	9

Trasporti e spedizioni

ART. 1 - Forma del contratto

L'incarico di trasporto non viene fissato generalmente per iscritto: gli accordi sono quasi tutti a carattere verbale. Solamente in alcuni casi eccezionali vengono redatti contratti scritti. Ad esempio, per il caso di servizi di trasporto con ricorrenza periodica.

ART. 2 - Ordinazione e prenotazione

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo o verbalmente o con scambio di lettere fra vettore e committente.

In caso di storno da parte del committente o di mancata esecuzione da parte del vettore è dovuta una penalità di storno da determinare tra le parti limitatamente agli oneri reali sostenuti per il personale tenuto a disposizione per le operazioni di carico e per la messa a disposizione dei veicoli e dell'autista.

ART. 3 - Incarico di trasporto

L'incarico di trasporto viene commesso al vettore, il quale, d'intesa con il committente, stabilisce la data per l'effettuazione delle operazioni relative.

ART. 4 - Operazioni di carico e scarico

Sono a completo carico del committente o ricevente. Comunque nei confronti del vettore è sempre responsabile il committente. Il vettore ha l'obbligo del controllo della merce caricata in qualità e peso assumendo la responsabilità di consegna così come ricevuta.

Per quanto concerne i prodotti soggetti a modifica del peso specifico (prodotti petroliferi e chimici), in ordine alle diverse condizioni climatiche, è fatto obbligo al committente di determinare in partenza il peso sulla base di un accertamento reale e non di un puro calcolo teorico del peso specifico.

ART. 5 - Tolleranze

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione del peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni nel peso che oltrepassano il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di Istituti qualificati, tenendo conto anche dell'eventuale maggior tempo di impiego per l'esecuzione del servizio non dipendente da volontà o responsabilità del vettore.

ART. 6 - Carichi speciali

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione del committente lo speciale tipo di veicolo richiesto e adatto allo scopo.

Il committente ha l'obbligo di specificare la qualità, il valore e la natura della merce da trasportare e di richiedere il tipo di veicolo che offra tutta la garanzia per il trasporto e per la consegna della merce così come caricata.

In difetto il committente assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della merce e assumerà le eventuali responsabilità verso terzi.

Il nolo per le merci pericolose e i trasporti eccezionali e internazionali è determinato dal tipo di prodotto caricato e dal percorso da effettuare.

ART. 7 - Responsabilità del trasportatore

Nel caso di smarrimento della merce per cause imputabili a fatto o colpa del trasportatore, quest'ultimo è tenuto a rimborsare al committente l'importo corrispondente al valore reale in origine della merce stessa. Sussiste tuttavia la legge 27-05-1993 n. 162, e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni in ordine all'ammontare dei risarcimenti. Di norma, a seconda del valore della merce trasportata, il vettore contrae un'assicurazione contro l'incendio e l'avaria della merce stessa imputabile ad incidenti stradali. L'onere relativo è a carico del committente in aggiunta al prezzo del nolo pattuito.

Trasporto e misura di ghiaia e sabbia

ART. 8 - Calo di costipamento

E' tollerato un calo di costipamento nei trasporti di ghiaia e sabbia, a seconda delle distanze: il calo consentito è il seguente:

- ghiaia – ghiaia vagliata: a mezzo ferrovia massimo 5% sul volume;
- pietrisco e ghiaietto: a mezzo autocarri massimo 6% sul volume, a mezzo barca massimo 2% sul volume;
- sabbia – sabbia e ghiaia naturale: a mezzo ferrovia massimo 6% sul volume; a mezzo autocarro massimo 5% sul volume; a mezzo barca massimo 3% sul volume.

ART. 9 - Misura di ghiaia e sabbia

La misura della ghiaia e della sabbia si esegue normalmente a metro cubo a destino con aumento per costipamento in rapporto al percorso compiuto, o a peso.

Quando si esegue a peso si intende per materiale sgocciolato pesato in cantiere di carico.

Capitolo quarto

USI NEI TRASPORTI AEREI

(nessun uso accertato)

Capitolo quinto

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(nessun uso accertato)